Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 3 dicembre 1940 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° novembre 1940-XIX, n. 1610.

Facoltà ai Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica di militarizzare cittadini che svolgono attività connesse con le operazioni militari o con la difesa della Nazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In tempo di guerra o di eccezionali emergenze i cittadini che svolgono attività connesse con le operazioni militari o direttamente utilizzabili ai fini della difesa della Nazione possono, con decreto del Ministro per la guerra o per la marina o per l'aeronautica, essere assoggettati alla giurisdizione militare.

In tale posizione detti cittadini, nei rapporti tra loro ed i militari delle Forze armate, sono soggetti alle norme dei vigenti regolamenti di disciplina militare, in base all'equiparazione di rango a grado militare da stabilirsi dal Ministro competente di concerto con quello per le finanze.

Ciascun Ministero militare fisserà le modalità per l'uso delle divise o distintivi da parte delle persone militarizzate a norma della presente legge.

Art. 2.

Il trattamento economico, che eventualmente potrà essere assegnato alle persone militarizzate in applicazione della presente legge, sarà stabilito con decreti dei Ministri competenti di concerto con quello per le finanze.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano al personale militarizzato ai sensi del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, e della legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1304.

Art. 4.

Ai fini dell'assoggettamento alla giurisdizione militare e dell'applicazione dei regolamenti di disciplina militare alle persone di cui al precedente articolo 1, la presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e ha effetto, ad ogni altro fine, dal giorno 11 giugno 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 1° novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° novembre 1940-XIX, n. 1611.

Iscrizione nei documenti matricolari militari delle benemerenze acquisite dal personale civile che ha prestato servizio in O.M.S.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le benemerenze acquisite, nonchè le ferite, mutilazioni e decessi incontrati a causa degli eventi di guerra in Spagna da civili in servizio alle dipendenze del Corpo truppe volontarie debbono formare oggetto di annotazione nei documenti matricolari militari degli interessati.

Art. 2.

Le benemerenze da annotarsi ai sensi dell'articolo precedente sono:

a) distintivo d'onore per mutilati, feriti o deceduti per causa di servizio;

b) distintivo d'onore per mutilati o feriti di guerra;

c) campagne di guerra;

d) medaglia commemorativa della campagna di Spagna;

e) croce al merito di guerra;

f) medaglia di benemerenza per volontari che hanno partecipato alla predetta campagna;

g) decorazioni al valor militare;

h) onorificenze cavalleresche.

Inoltre, nei casi di morte direttamente dipendente dagli eventi della guerra in Spagna, dovrà essere annotata a matricola anche la causa del decesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 1° novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° novembre 1940-XIX, n. 1612.

Valutazione del servizio prestato in determinate alte cariche militari come servizio trascorso in comando di grandi unità operanti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII e per tutta la durata della guerra, il periodo trascorso nelle sottoindicate cariche è valido, a tutti gli effetti, quale periodo di tempo trascorso in comando di grandi unità operanti, terrestri, navali o aeree:

Sottocapo di Stato Maggiore Generale;

Generale o Ammiraglio addetto allo Stato Maggiore Generale;

Capo di Stato Maggiore del Regio esercito;

Sottocapo di Stato Maggiore del Regio esercito;

Capo di Stato Maggiore della Regia marina;

Sottocapo di Stato Maggiore della Regia marina;

Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica;

Sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronautica.

Art. 2.

Nulla è innovato in dipendenza della presente legge per quanto riguarda i trattamenti economici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 1° novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 28 settembre 1940-XVIII, n. 1613.

Autorizzazione al Ministro per la cultura popolare a collocare fuori ruolo un funzionario del ruolo direttivo per essere messo a disposizione della Società italiana stabilimenti cinematografici « Cinecittà ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;

Visto l'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46;

Vista la legge 22 maggio 1939-XVII, n. 774;

Ritenuta la necessità, per l'interesse che lo Stato ha alla organizzazione ed allo sviluppo della produzione cinematografica degli stabilimenti di Cinecittà, di mettere a disposizione della Società che gestisce tali stabilimenti un funzionario del Ministero della cultura popolare;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la cultura popolare è autorizzato a mettere a disposizione della Società italiana stabilimenti cinematografici « Cinecittà », con effetto dal 1° ottobre 1940-XVIII, un funzionario del ruolo direttivo del Ministero della cultura popolare di grado non superiore al 4°, che sarà collocato fuori ruolo ai termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, modificato dall'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 2.

La facoltà di cui al precedente comma cesserà col cessare della posizione di fuori ruolo del funzionario che, nella prima applicazione del presente decreto, sarà collocato a disposizione della Società stabilimenti cinematografici « Cinecittà ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

PAVOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 427, foglio 79. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1614.

Modificazioni al R. decreto 13 novembre 1930-IX, n. 1642, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 13 novembre 1930-IX, n. 1642;

Visto il R. decreto 19 aprile 1923-I, n. 850;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del commissario governativo dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto 13 novembre 1930-IX, n. 1642, è abrogato.

Art. 2.

Al secondo comma dell'art. 3 del R. decreto 13 novembre 1930-IX, n. 1642, è sostituito il seguente:

« Nel caso in cui non sia possibile di stabilire esattamente la data in cui fu contratta o si aggravò, in dipendenza dello stato di guerra, l'infermità del genitore, si presume che l'infermità stessa sia stata contratta o si sia aggravata nel giorno dell'invio in congedo del genitore, o nella data degli accertamenti amministrativi o sanitari da lui subiti, se questi furono anteriori al congedo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 427, *foglio* 81. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 settembre 1940-XVIII, n. 1615.

Approvazione del nuovo statuto della « Cassa di previdenza « Claudio Brunelli » per il personale della Federazione italiana dei consorzi agrari », con sede in Roma.

N. 1615. R. decreto 24 settembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della « Cassa di previdenza « Claudio Brunelli » per il personale della Federazione italiana dei consorzi agrari », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1940-XIX

REGIO DECRETO 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1616.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa dei Santi Rocco Confessore e Sebastiano Martire, in frazione Gromlongo, comune di Palazzago (Bergamo).

N. 1616. R. decreto 14 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Bergamo in data 31 gennaio 1940-XVIII, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa dei Santi Rocco Confessore e Sebastiano Martire, in frazione Gromlongo, comune di Palazzago (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1940-XIX

REGIO DECRETO 16 ottobre 1940-XVIII, n. 1617.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Antonio di Padova, nella frazione Chiesuola, comune di Pontevico (Brescia).

N. 1617. R. decreto 16 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Brescia in data 7 giugno 1939-XVII, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di S. Antonio di Padova, nella frazione Chiesuola, comune di Pontevico (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1940-XIX

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « S. Giovanniello » e « Imbrecciata Altura » del bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 29 aprile 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi « S. Giovanniello » e « Imbrecciata Altura » riportati nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Carlino Martino fu Clemente, al foglio di mappa 10, particelle 15, 19, 40, 93, per una estensione complessiva di Ha. 1.62.93 e con l'imponibile di L. 163,78.

Detti beni distinti in quattro accorpamenti rispettivamente confinano: il primo denominato « S. Giovanniello » e contraddistinto in catasto con la particella 15 del foglio di mappa 10, con l'alveo della Regia Agnena Vecchia, con la proprietà Carlino Francesco fu Giuseppe, con l'alveo della Regia Agnena Nuova, con la proprietà Carlino Antimo e Clemente fu Giovanni; il secondo denominato « S. Giovanniello » e contraddistinto in catasto con la particella 19 del foglio di mappa 10, con l'alveo della Regia Agnena Nuova, con la proprietà Carlino Francesco fu Giuseppe, con la strada comunale delle « Cento Moggia », con la proprietà Carlino Antimo e Clemente fu Giovanni; il terzo denominato « Imbrecciata Altura » e contraddistinto in catasto con la particella 40 del foglio di mappa 10, confina con la strada comunale delle « Cento Moggia », con la proprietà della parrocchia di Brezza, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la proprietà Viciglione Tommaso di Girolamo; il quarto denominato « Imbrecciata Altura » e contraddistinto in catasto con la particella 93 del foglio di mappa 10, confina, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la proprietà parrocchia di Brezza, con la proprietà Petrella Ferdinando e Vincenzo fu Patrizio e con la proprietà Viciglione Tommaso di Girolamo;

Considerato che, pendente il giudizio di trasferimento dei fondi sopradescritti avanti al Collegio arbitrale centrale, il competente Ministero dell'agricoltura e delle foreste determinò di escludere dalla zona di competenza dell'Opera nazionale per i combattenti parte del fondo denominato « S. Giovanniello » contraddistinto in catasto con la particella 15 del foglio di mappa n. 10, avente la superficie di Ha. 0.61.37, riducendo la superficie dei terreni da trasferirsi all'Opera sunnominata e modificandone la descrizione catastale;

Ritenuto pertanto che la suddescritta parte del fondo « S. Giovanniello » è da escludersi dalla richiesta di trasferimento dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale, in conseguenza di quanto sopra, richiede, soltanto il trasferimento in sua proprietà della rimanente parte del fondo « S. Giovanniello » ed il fondo « Imbrecciata Altura » riportati nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise, in testa alla ditta Carlino Martino fu Clemente, al foglio di mappa 10, particelle 19, 40, 93 per la superficie complessiva di Ha. 1.01.56 e con la rendita imponibile di L. 102,41;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 16 ottobre 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « S. Giovanniello » e « Imbrecciata Altura » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2000 (duemila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1940-XIX
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 100. — D'ELIA

(4575)

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Scarupato » del bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 30 aprile 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi « Le Cento Moggia di Centro » e « Scarupato » di pertinenza dei signori Lombardi Domenico fu Ferdinando e Muscianese Margherita fu Agostino, coniugi, riportati nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Marchesani Mario fu Biagio, foglio di mappa 12, particella 2, foglio di mappa 19, particella 27, per la superficie di Ha. 13.35.22 e con l'imponibile di L. 2792,57;

Il fondo « Le Cento Moggia di Centro » confina: col canale della Regia Agnena Vecchia, col canale della Regia Agnena Nuova, con la strada comunale del « Ponte Rotto », con la proprietà Capece-Galeota Francesco fu Giuseppe;

Il fondo « Scarupato » confina: con la strada comunale « Prataro », con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Mirra Sacerdote Vincenzo e Raffaele;

Considerato che, pendente il giudizio di trasferimento dei fondi sopradescritti avanti al Collegio arbitrale centrale, il competente Ministero dell'agricoltura e delle foreste, determinò di escludere dalla zona di competenza dell'Opera nazionale per i combattenti, il fondo denominato « Le Cento Moggia di Centro » avente la superficie di Ha. 11.74.20, riducendo la superficie dei terreni da trasferirsi all'Opera sopra nominata e modificandone al descrizione catastale.

Ritenuto pertanto che il fondo « Le Cento Moggia di Centro » sopracitato è da escludersi dalla richiesta di trasferimento dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale, in conseguenza di quanto sopra, richiede soltanto il trasferimento in sua proprietà della parte del fondo denominato « Scarupato » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise, in testa alla ditta Marchesani Mario fu Biagio, al foglio di mappa n. 19, particella 27, per la superficie di Ha. 1.61.02 e con l'imponibile di L. 209,33;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 ottobre 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La parte del fondo « Scarupato » sopradescritta è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione della suddescritta parte del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3200 (tremiladuecento), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1940-XIX
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 101. — D'ELIA

(4574)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1940-XIX.

Nomina del gr. uff. dott. Domenico Gattinara a sindaco della Società anonima Vetreria meccanica C. Ricciardi e C., con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle indagini disposte è risultato che nella Società anonima Vetreria meccanica C. Ricciardi e C. con sede in Napoli le azioni o quote sociali appartenenti dopo il 31 agosto 1939-XVII a persone od enti di nazionalità nemica ammontano a somma eccedente il 20 % del capitale sociale;

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Domenico Gattinara, direttore dell'Unione fascista degli industriali di Napoli, è nominato sindaco, assumendo la presidenza del Collegio, della Società anonima Vetreria meccanica C. Ricciardi e C., con sede in Napoli.

E' fatto obbligo al gr. uff. dott. Domenico Gattinara, quale presidente del Collegio sindacale di sottoporre a visto, anche per delega, le azioni o quote sociali per l'accertamento di quelle che successivamente al 31 agosto 1939-XVII non hanno mai appartenuto a persone od enti di nazionalità nemica.

Roma, addì 13 novembre 1940-XIX

Il Ministro per le corporazioni RICCI — *Il Ministro per le finanze* DI REVEL

(4576)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1940-XIX.

Nomina dei componenti i Comitati direttivi degli agenti di cambio presso alcune Borse del Regno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, relativo alla costituzione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 5 settembre 1932-X concernente il numero dei componenti dei Comitati predetti presso alcune Borse;

Visto il decreto Ministeriale 7 novembre 1940-XIX per la nomina dei presidenti dei Comitati stessi per il biennio XIX-XX E.F.;

Sentiti i presidenti dei Comitati direttivi degli agenti di cambio delle Borse di Milano, Genova, Torino, Bologna, Roma e Napoli;

Decreta:

Per ciascuna delle Borse sottoindicate sono nominati componenti dei Comitati direttivi degli agenti di cambio, per il biennio XIX-XX E.F., oltre il presidente, i seguenti agenti di cambio:

Borsa di Milano: Ghezzi gr. uff. rag. Domenico, Spaggiari cav. rag. Giuseppe, Valletta dott. Nicola, Roggeri comm. dott. Ruggero, Galimberti cav. rag. Carlo Camillo, Zetti rag. Alfredo.

Borsa di Genova: Becker cav. Giovan Cristoforo, Cerruti cav. Filippo Roberto, Ginella cav. Egisto, Graziani cav. Carlo Tomaso, Lavaggi cav. uff. dott. Giovanni Carlo, Pellerani comm. Lorenzo.

Borsa di Torino: Filippi comm. Agostino, Gerbino avv. Angelo, Giubergia dott. Giuseppe, Ilotte Mario, Sulliotti Massimo, Tortonese Luigi.

Borsa di Bologna: Vasile comm. dott. Baldassarre, Carri rag. Arnaldo.

Borsa di Roma: Barba cav. uff. dott. Bruno, Aguglia dott. rag. cav. Mario, Federico dott. Saverio, Menzocchi gr. uff. Alberto, Moretti cav. uff. Giuseppe, Stamm dott. Pier Luigi.

Borsa di Napoli: D'Errico cav. Silvestro, Grammatico comm. Giuseppe, Pittore avv. cav. Alberto.

Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(4564)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1940-XIX.

Approvazione del ruolo di contribuenza degli Istituti provinciali per le case popolari, per l'esercizio 1940-41-XIX.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 9 del R. decreto 2 luglio 1936, n. 1413;

Visto il decreto interministeriale Lavori pubblici e Finanze in data 11 ottobre 1940-XVIII, che determina la misura del contributo per l'anno XIX da corrispondersi dagli Enti consorziati a favore del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari con sede in Roma;

Visto il ruolo di contribuenza in data 20 novembre 1940-XIX predisposto dal citato Consorzio nazionale;

Decreta:

È approvato e reso esecutivo l'annesso ruolo di contribuenza degli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari, per l'esercizio 29 ottobre 1940-28 ottobre 1941-XIX.

Il presente decreto e l'annesso ruolo saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

Il Ministro: GORLA

CONSORZIO NAZIONALE FRA GLI ISTITUTI FASCISTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI

Ruolo di contribuenza degli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari per l'anno XIX

Riassunto del ruolo di contribuenza

Rate trimestrali anticipate				Importo totale del ruolo
1ª rata	2ª rata	3ª rata	4ª rata	
29-10-1940	29-1-1941	29-4-1941	29-7-1941	
193.207,05	193.004 —	193.024 —	193.024 —	772.279,05

Tabella di contribuenza approvata con decreto interministeriale, Lavori Pubblici e Finanze, in data 11 ottobre 1940-XVIII:

— 0,30 ‰ del patrimonio immobiliare.

N. di ruolo	ENTE — Denominazione	ENTE — Sede	Patrimonio immobiliare — Bilancio	Patrimonio immobiliare — Importo	Contributo 0,30 ‰ del patrimonio immobiliare	Rate trimestrali anticipate — N.	Rate trimestrali anticipate — Importo
1	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Agrigento	XVII	4.163.040,13	1.248,90	I II III IV	312,90 312 — 312 — 312 —
2	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Alessandria	XVII	5.028.800,17	1.508,65	I II III IV	377,65 377 — 377 — 377 —
3	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Ancona	XVII	17.271.623,05	5.181,50	I II III IV	1.296,50 1.295 — 1.295 — 1.295 —
4	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Aosta	XVII	207.404 —	62,20	I II III IV	17,20 15 — 15 — 15 —
5	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Apuania	XVII	14.022.898 —	4.206,85	I II III IV	1.053.85 1.051 — 1.051 — 1.051 —
6	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Arezzo	XVII	4.830.450,33	1.449,15	I II III IV	363,15 362 — 362 — 362 —
7	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Ascoli Piceno	XVII	4.891.146,22	1.467,35	I II III IV	369,35 366 — 366 — 366 —
8	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Asti	XVII	2.450.370,27	735,10	I II III IV	186,10 183 — 183 — 183 —
9	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Avellino	XVII	1.000.000 —	300 —	I II III IV	75 — 75 — 75 — 75 —
10	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Bari	XVII	26.853.900,65	8.056,15	I II III IV	2.014,15 2.014 — 2.014 — 2.014 —
11	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Benevento	XVII	3.620.905,85	1.086,25	I II III IV	273,25 271 — 271 — 271 —
12	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Bergamo	XVII	13.458.274,50	4.037,50	I II III IV	1.010,50 1.009 — 1.009 — 1.000 —
13	Istituto Autonomo per le Case Popolari	Biella	XVII	893.097,67	267,90	I II III IV	69,90 66 — 66 — 66 —
14	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Bologna	XVII	62.919.169,06	18.875,75	I II III IV	4.721,75 4.718 — 4.718 — 4.718 —
15	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Bolzano	XVII	43.510.466,80	13.053,15	I II III IV	3.264,15 3,263 — 3.263 — 3.263 —
16	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Brescia	XVII	1.286.689,45	386 —	I II III IV	98 — 96 — 96 — 96 —
17	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Cagliari	XVII	5.417.840,35	1.625,35	I II III IV	407,35 406 — 406 — 406 —

N. di ruolo	ENTE		PATRIMONIO IMMOBILIARE		Contributo 0,30 °/₀₀ del patrimonio immobiliare	RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE	
	Denominazione	Sede	Bilancio	Importo		N.	Importo
18	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Caltanissetta	XVII	1.083.384,86	325 —	I II III IV	82 — 81 — 81 — 81 —
19	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Campobasso	XVII	1.261.726,61	378,50	I II III IV	96,50 94 — 94 — 94 —
20	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Catania	XVII	12.830.788,85	3.864,25	I II III IV	966,25 966 — 966 — 966 —
21	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Catanzaro	XVII	708.651,75	212,60	I II III IV	53,60 53 — 53 — 53 —
22	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Chieti	XVII	1.246.463,30	373,95	I II III IV	94,95 93 — 93 — 93 —
23	Istituto Autonomo per le Case Popolari	Civitavecchia	XVII	5.847.515,70	1.754,25	I II III IV	440,25 438 — 438 — 438 —
24	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Como	XVII	2.846.251,81	853,85	I II III IV	214,85 213 — 215 — 213 —
25	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Cosenza	XVII	11.973.113,09	3.591,95	I II III IV	900,95 897 — 897 — 897 —
26	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Cremona	XVII	1.482.309,63	444,70	I II III IV	111,70 111 — 111 — 111 —
27	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Enna	XVII	2.375.000 —	712,50	I II III IV	178,50 178 — 178 — 178 —
28	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Ferrara	XVII	14.097.084,88	4.229,10	I II III IV	1.058,10 1.057 — 1.057 — 1.057 —
29	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Firenze	XVII	71.197.407,24	21.359,20	I II III IV	5.342,20 5.339 — 5.339 — 5.339 —
30	Comitato Opera pia per le case ad uso degli indigenti	Firenze	XVII	11.889.764,27	3.566,90	I II III IV	893,90 891 — 891 — 891 —
31	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Fiume	XVII	18.232.350,68	5.469,70	I II III IV	1.368,70 1.367 — 1.367 — 1.367 —
32	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Foggia	XVII	6.714.803,34	2.014,45	I II III IV	505,45 503 — 503 — 503 —
33	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Forlì	XVII	13.639.172,54	4.091,75	I II III IV	1.025,75 1.022 — 1.022 — 1.022 —
34	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Frosinone	Atto costitutivo	278.000 —	83,40	I II III IV	23,40 20 — 20 — 20 —

N. di ruolo	ENTE		PATRIMONIO IMMOBILIARE		Contributo 0,30 ‰ del patrimonio immobiliare	RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE	
	Denominazione	Sede	Bilancio	Importo		N.	Importo
35	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Genova	XVII	138.741.071,99	41.622,30	I II III IV	10.407,30 10.405 — 10.405 — 10.405 —
36	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Gorizia	XVII	4.034.523,80	1.210,36	I II III IV	304,35 302 — 302 — 302 —
37	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Grosseto	XVII	1.523.431,10	457 —	I II III IV	115 — 114 — 114 — 114 —
38	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Imperia	XVII	250.000 —	75 —	I II III IV	21 — 18 — 18 — 18 —
39	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	L'Aquila	XVII	1.499.869,19	449,95	I II III IV	113,95 112 — 112 — 112 —
40	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	La Spezia	XVII	998.639,30	299,60	I II III IV	77,60 74 — 74 — 74 —
41	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Lecce	XVII	4.983.468,25	1.495,05	I II III IV	376,05 373 — 373 — 373 —
42	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Littoria	XVII	14.713.256,42	4.413,95	I II III IV	1.104,95 1.103 — 1.103 — 1.103 —
43	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Livorno	XVII	35.050.855,93	10.515,25	I II III IV	2.631,25 2.628 — 2.628 — 2.628 —
44	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Lucca	XVII	1.087.996 —	326,40	I II III IV	83,40 81 — 81 — 81 —
45	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Macerata	XVII	1.361.994,39	408,60	I II III IV	102,60 102 — 102 — 102 —
46	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Mantova	XVII	794.890 —	238,45	I II III IV	61,45 59 — 59 — 59 —
47	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Matera	XVII	1.357.500 —	407,25	I II III IV	104.25 101 — 101 — 101 —
48	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Milano	XVII	539.290.745,61	161.787,20	I II III IV	40.449,20 40.446 — 40 446 — 40.446 —
49	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Modena	XVII	16.962.025,71	5.088,60	I II III IV	1.272,60 1.272 — 1.272 — 1.272 —
50	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Napoli	XVII	98.872.957,23	29.661,90	I II III IV	7.416,90 7.415 — 7.415 — 7.415 —
51	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Palermo	XVII	2.642.462,32	792,75	I II III IV	198,75 198 — 198 — 198 —

N. di ruolo	ENTE — Denominazione	ENTE — Sede	PATRIMONIO IMMOBILIARE — Bilancio	PATRIMONIO IMMOBILIARE — Importo	Contributo 0,30 ‰ del patrimonio immobiliare	RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE — N.	RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE — Importo
52	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Padova	XVII	20.740.315,76	6.222,10	I II III IV	1.557,10 1.555 — 1.555 — 1.555 —
53	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Palermo	XVII	60.379.399,68	18.113,80	I II III IV	4.529,80 4.528 — 4.528 — 4.528 —
54	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Parma	XVII	4.569.310,15	1.370,80	I II III IV	344,80 342 — 342 — 342 —
55	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Pavia	XVII	9.441.428,01	2.832,40	I II III IV	708,40 708 — 708 — 708 —
56	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Perugia	XVII	6.344.475,81	1.903,35	I II III IV	478,35 475 — 475 — 475 —
57	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Pesaro	XVII	4.210.844,97	1.263,25	I II III IV	318,25 315 — 315 — 315 —
58	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Pescara	XVII	893.079 —	267,90	I II III IV	69,90 66 — 66 — 66 —
59	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Piacenza	XVII	6.067.176,48	1.820,15	I II III IV	455,15 455 — 455 — 455 —
60	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Pisa	XVII	3.338.186,79	1.001,45	I II III IV	251,45 250 — 250 — 250 —
61	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Pola	XVII	103.020 —	30,90	I II III IV	9,90 7 — 7 — 7 —
62	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Potenza	XVII	8.042.574,13	2,412,75	I II III IV	603,75 603 — 603 — 603 —
63	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Ravenna	XVII	9.936.623,85	2.981 —	I II III IV	746 — 745 — 745 — 745 —
64	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Reggio Emilia	XVII	14.365.361,87	4.309,60	I II III IV	1.078.60 1.077 — 1.077 — 1.077 —
65	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Rieti	XVII	1.391.726,75	417,50	I II III IV	105,50 104 — 104 — 104 —
66	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Roma	XVII	616.138.969,65	184.841,70	I II III IV	46.211,70 46.210 — 46.210 — 46.210 —
67	Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.)	Roma	XVII	101.581.508,01	30.474,45	I II III IV	7.620,45 7.618 — 7.618 — 7.618 —
68	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Rovigo	XVII	3.440.332,50	1.034,80	I II III IV	260,80 258 — 258 — 258 —

N. di ruolo	ENTE — Denominazione	ENTE — Sede	Patrimonio immobiliare — Bilancio	Patrimonio immobiliare — Importo	Contributo 0,30 °/oo del patrimonio immobiliare	Rate trimestrali anticipate — N.	Rate trimestrali anticipate — Importo
69	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Salerno	XVII	2.221.000 —	666,30	I	168,30
						II	166 —
						III	166 —
						IV	166 —
70	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Sassari	XVII	8.472.203,04	2.541,65	I	636,65
						II	635 —
						III	635 —
						IV	635 —
71	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Savona	XVII	4.194.249,40	1.258,25	I	316,25
						II	314 —
						III	314 —
						IV	314 —
72	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Siena	XVII	5.010.352,35	1.503,10	I	378,10
						II	375 —
						III	375 —
						IV	375 —
73	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Siracusa	XVII	1.670.598,60	501,15	I	126,15
						II	125 —
						III	125 —
						IV	125 —
74	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Sondrio	XVII	372.055,85	111,60	I	30,60
						II	27 —
						III	27 —
						IV	27 —
75	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Taranto	XVII	9.882.783,26	2.964,85	I	741,85
						II	741 —
						III	741 —
						IV	741 —
76	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Teramo	XVII	542.160,13	162,65	I	42,65
						II	40 —
						III	40 —
						IV	40 —
77	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Terni	XVII	5.699.290 —	1.709,80	I	428,80
						II	427 —
						III	427 —
						IV	427 —
78	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Torino	XVII	139.243.182,78	41.772,95	I	10.443,95
						II	10.443 —
						III	10.443 —
						IV	10.443 —
79	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Trapani	XVII	46.000 —	13,80	I	4,80
						II	3 —
						III	3 —
						IV	3 —
80	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Trento	XVII	16.029.208,30	4.808,75	I	1.202,75
						II	1.202 —
						III	1.202 —
						IV	1.202 —
81	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Treviso	XVII	12.349.712,52	3.704,90	I	926,90
						II	926 —
						III	926 —
						IV	926 —
82	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Trieste	XVII	109.763.018,60	32.928,90	I	8.232,90
						II	8.232 —
						III	8.232 —
						IV	8.232 —
83	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Udine	XVII	10.899.621,55	3.269,90	I	818,90
						II	817 —
						III	817 —
						IV	817 —
84	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Varese	XVII	10.784.214,05	3.235,25	I	811,25
						II	808 —
						III	808 —
						IV	808 —
85	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Venezia	XVII	101.196.216,44	30.358,85	I	7.591,85
						II	7.589 —
						III	7.589 —
						IV	7.589 —

N. di ruolo	ENTE		PATRIMONIO IMMOBILIARE		Contributo 0,30‰ del patrimonio immobiliare	RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE	
	Denominazione	Sede	Bilancio	Importo		N.	Importo
86	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Vercelli	XVII	6.926.958,45	2.078,10	I II III IV	521 10 519 — 519 — 519 —
87	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Verona	XVII	130.070 —	39 —	I II III IV	12 — 9 — 9 — 9 —
88	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Vicenza	XVII	738.722,45	221,60	I II III IV	56,60 55 — 55 — 55 —
89	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Viterbo	XVII	520.758,15	158,90	I II III IV	41,90 39 — 39 — 39 —
90	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Zara	XVII	2.785.084,03	835,50	I II III IV	211,50 208 — 208 — 208 —
91	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Brindisi	Atto costitutivo	40.000 —	12 —	I II III IV	3 — 3 — 3 — 3 —
			Totale . .	2.574.265.337,21	772.279.05		

Roma, addì 20 novembre 1940-XIX

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
Presidente del Consorzio
POTENZA

(4518)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 464, concernente maggiori spese per alcuni Uffici giudiziari e Carceri mandamentali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1938-XVI, n. 108, al n. 89 della tabella annessa, ove è detto: « Manduria ... 150 » devesi leggere: « Manduria ... 130 », e al n. 90, ove è detto: « Donnaz ... 30 » devesi leggere: « Donnaz ... 50 ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 6920 del 2 ottobre 1940, i signori Morpurgo Ettore ed Alessandro fu Giulio e di Levi della Vida Regina, nati a Roma rispettivamente il 4 marzo 1916 e il 13 febbraio 1921, residenti a Roma, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome « Morpurgo » con quello « Ballio » ai sensi della legge del 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4547)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 6920 del 2 ottobre 1940, la signora Morpurgo Luciana fu Giulio e di Levi della Vida Regina, nata a Roma il 20 dicembre 1912, residente a Monfalcone (Trieste), è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Morpurgo » con quello « Ballio » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4548)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 15535 del 3 agosto 1940, i signori Milul Lazzaro, Elia e Guglielmina fu Giacomo e di Battaglia Eufrosina, nati a Roma rispettivamente il 16 aprile 1895, 18 gennaio 1899, 2 novembre 1900, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome « Milul » con quello « Battaglia » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla minore Milul Paola di Lazzaro e di Perugini Silvia, nata a Roma il 22 dicembre 1935.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4549)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 24138 del 9 ottobre 1940, la signorina Sacerdote Bruna di Secondo e di Gamba Annita, nata a Milano il 30 maggio 1917, residente a Roma, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Sacerdote » con quello « Gamba » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4550)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 novembre 1940-XIX - N. 245

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,63
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)		0,7994
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50 % (1906)	75,775
Id. 3,50 % (1902)	73,975
Id. 3,00 % Lordo	52,25
Id. 5 % (1935)	94,875
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	74,15
Id. Id. 5 % (1936)	96,175
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,45
Buoni novennali 5 % scadenza 1941	100,475
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,775
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,675
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,925
Id. Id. 5 % - Id 1949	100,075

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Urbania (Pesaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Urbania, con sede in Urbania, essendo scaduto il termine per le funzioni del commissario provvisorio dello stesso Monte, nominato con provvedimento del 12 novembre 1939-XVIII, ai sensi dell'art. 15 del precitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

I signori Tarduccio Tarducci e Francesco Rigucci sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Urbania, con sede in Urbania (Pesaro), ai termini dell'art. 5 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, per la durata di un quadriennio, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

V. AZZOLINI.

(4554)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Urbania (Pesaro)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

L'agr. Corrado Ranocchi è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Urbania, con sede in Urbania (Pesaro), ai termini dello art. 8 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4555)

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza (Verona)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 1° luglio 1940-XVIII, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale e artigiana di Isola Rizza, con sede nel comune di Isola Rizza (Verona);

Veduto il proprio provvedimento in data 1° luglio 1940-XVIII, con il quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza, dell'indicata azienda;

Considerato che in seguito al decesso del sig. Francesco Bissoli ed al richiamo alle armi del sig. Gino Vicentini, membri del predetto Comitato di sorveglianza, occorre provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori Anselmo Molinari fu Giuseppe ed Eugenio Ferrari fu Silvio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza, avente sede nel comune di Isola Rizza (Verona), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dei signori Francesco Bissoli e Gino Vicentini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

V. AZZOLINI.

(4557)

Sostituzione e proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Dorgali (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 agosto 1939-XVII, col quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Dorgali, con sede nel comune di Dorgali (Nuoro);
Veduti i propri provvedimenti in data 9 agosto e 22 dicembre 1939-XVIII, con i quali venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda;
Considerata l'opportunità della sostituzione del commissario straordinario;
Considerato che in seguito al richiamo alle armi dei membri del Comitato di sorveglianza è necessario procedere alla loro sostituzione;
Ritenuta la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta:

Dispone:

Il signor Fedele Edoardo Pira di Giacomo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Dorgali, avente sede nel comune di Dorgali (Nuoro) ed i signori rag. Michele Palomba, cav. prof. Mauro Murgia fu Giovanni Maria e cav. uff. Giovanni Maria Cucca sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sullo ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con Regio decreto 26 agosto 1937-XV, n 1706, e dal titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione rispettivamente del commissario e dei componenti il Comitato di sorveglianza ora in carica.
Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la suddetta Cassa rurale sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del sopracitato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, fino al giorno 9 febbraio 1941-XIX.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4559)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, in liquidazione, con sede in Castelbuono (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 aprile 1940-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, con sede nel comune di Castelbuono (Palermo) e dispone la messa in liquidazione della azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 27 aprile 1940-XVIII col quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata cassa rurale;
Considerato che il signor Rosario Vizzini, membro del Comitato di sorveglianza ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Ferdinando Alicò di Pietro è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, in liquidazione, avente sede nel comune di Castelbuono, (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del signor Rosario Vizzini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4556)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ai posti di studio vacanti nel Reale collegio Carlo Alberto per gli studenti delle antiche provincie di Torino per l'anno accademico 1940-41-XIX.

E' aperto il concorso a dodici posti di studio vacanti nel Reale collegio Carlo Alberto per gli studenti delle antiche provincie, dei quali sette di fondazione Regia, due di fondazione Ghislieri (S. Pio V), uno di fondazione Branca, uno di fondazione Bruno ed uno di fondazione Martini per gli studi di matematica.
Dei sette posti di fondazione Regia, sei sono destinati a studenti forniti dell'attestato di maturità classica, di abilitazione magistrale, o di abilitazione tecnica, e uno è riservato a studenti forniti dell'attestato di maturità scientifica, aspiranti alle facoltà universitarie ed al Regio politecnico. A norma dell'art. 5 (a) del regolamento vigente, i posti sopraindicati sono aperti a tutti gli studenti di ristretta fortuna, appartenenti per nascita e per origine alle Provincie degli antichi Stati Sardi o per sola origine ed anche per sola nascita, nel caso contemplato dall'art. 24 del Codice Albertino (dimora da oltre 10 anni non interrotti per altra ragione che non sia di commercio).
I due posti della fondazione Ghislieri, sono destinati: uno a studenti universitari e liceali, nativi sia di Alessandria, che del contado alessandrino, di Frugarolo, di Tortona e terre, e di Vigevano; e uno ai nativi di Boscomarengo per gli studi universitari.
Al posto di fondazione Branca possono concorrere giovani studenti iscritti a qualunque Facoltà dell'università di Torino, appartenenti ai Comuni dell'ex mandamento di Cannobbio.
Al posto di fondazione Bruno possono concorrere studenti di ristretta fortuna, appartenenti per nascita o per origine alle antiche Provincie degli Stati Sardi, che percorrano gli studi nella Facoltà di scienze della Regia università di Torino.
In conformità della lettera ministeriale n. 24623 in data 22 ottobre 1940-XVIII, sono riservati altri cinque posti per coloro che sono attualmente richiamati alle armi, da mettersi a concorso per l'epoca della cessazione delle ostilità.
La pensione assegnata ai vincitori dei posti di fondazione Regia è di L. 250 per ciascuno dei nove mesi dell'anno scolastico; ai vincitori dei posti di fondazione Branca, di L. 80; ai vincitori dei posti di fondazione Ghislieri, Martini e Bruno di L. 200 per ciascuno dei nove mesi dell'anno scolastico.
Le prove scritte ed orali avranno luogo presso l'Università di Torino, sede del Collegio in data da destinarsi.
Le prove scritte consistono:
per i concorrenti ai posti delle fondazioni Regia, Ghislieri e Branca, aspiranti agli studi di giurisprudenza e di lettere e filosofia:
a) in una composizione italiana;
b) in un lavoro di storia;

c) in un tema latino;
d) in una versione dal greco;
e) in un lavoro di filosofia.

Per i concorrenti ai posti delle fondazioni Regia, Ghislieri e Branca aspiranti agli studi di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di farmacia, di ingegneria, di medicina veterinaria, di agraria e di economia e commercio, o per i concorrenti al posto di fondazione Bruno ed al posto di fondazione Martini, le prove scritte consistono:
a) in una composizione italiana;
b) in un lavoro di filosofia per i provenienti dagli studi classici, ed in un lavoro di storia per i provenienti dagli studi scientifici;
c) nella soluzione di un quesito di matematica;
d) nella soluzione di un quesito di fisica;
e) in un lavoro di storia naturale.

Per i concorrenti ai posti di fondazione Regia e Branca, aspiranti agli studi di magistero:
a) in una composizione italiana;
b) in un tema di storia;
c) in un tema di latino;
d) in una traduzione nella lingua straniera prescelta dal concorrente;
e) in un lavoro di filosofia.

Per i concorrenti ai posti di fondazione Ghislieri per gli studi secondari, le prove scritte si svolgono secondo la provenienza, sui programmi della licenza ginnasiale o dell'Istituto tecnico inferiore, e consistono:
a) in una composizione italiana per le due categorie;
b) in una versione dall'italiano in latino per i licenziati dal ginnasio;
c) nello svolgimento di un tema di storia per i licenziati dall'Istituto tecnico inferiore.

Per essere ammessi agli esami di concorso gli aspiranti dovranno trasmettere alla Segreteria del Reale collegio Carlo Alberto presso la Regia università di Torino, in piego raccomandato e prima dello scadere del giorno 10 del prossimo dicembre i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 4, nella quale indicheranno la facoltà e il posto della Fondazione cui aspirano e il loro preciso indirizzo. La firma del concorrente deve essere autenticata dal preside dell'Istituto in cui egli ha ottenuto l'attestato di maturità classica o scientifica, di abilitazione tecnica o magistrale, o trattandosi di concorrente al quale sia richiesta soltanto la licenza ginnasiale o d'istituto tecnico inferiore, dal preside del ginnasio o dell'istituto, ove sta compiendo gli studi secondari.

I concorrenti che aspirino agli studi della Facoltà di magistero devono indicare nella domanda la lingua straniera da essi prescelta e che formerà oggetto di esame;

2° l'atto di nascita del concorrente e del padre di lui, debitamente legalizzati dal presidente del Tribunale per i nati fuori della città di Torino. L'atto di nascita deve essere rilasciato in data recente ed in ogni caso non oltre un anno dalla data del concorso.

Dal concorso sono esclusi coloro che non appartengano alla razza ariana.

3° un attestato del podestà del Comune di residenza, dal quale risulti:
a) la professione che il padre ha esercitato o esercita;
b) il nome, l'età, la qualità, il luogo di nascita, il domicilio attuale e i domicili anteriori di ciascun membro della famiglia ed il luogo di loro stabile dimora.

In questo attestato devono essere compresi il padre e la madre, anche se defunti, coll'indicazione dei luoghi di loro nascita e morte e dei domicili che ebbero in vita;
c) il patrimonio di qualunque natura posseduto sia nel Comune stesso, sia altrove, dai membri della famiglia, non esclusi i proventi delle loro professioni;

4° i certificati rilasciati dalle Agenzie delle imposte da cui dipendono i luoghi di nascita, il domicilio e la dimora di ciascuno dei membri della famiglia, compresi nell'attestato rilasciato dal podestà, avvertendo che tutti i membri dovranno essere nominati in tali certificati;

5° la dichiarazione in carta da bollo da L. 4 del padre del concorrente, o di chi ne fa le veci, dei redditi speciali in titoli di rendita, in crediti, usufrutti, ecc., goduti dalla famiglia, nonchè la dichiarazione della dote della madre.

Può tener luogo di tale dichiarazione quella (pure in carta da L. 4) di non possedere nulla in più di quanto risulti dai documenti di cui ai nn. 3 e 4.

La firma dovrà essere vidimata dal podestà;

6° la dichiarazione del concorrente che può essere fatta sulla stessa domanda d'ammissione, se gode, o meno, di qualche assegno scolastico, pubblico o privato, indicandone, in caso affermativo, l'ammontare;

7° certificato — da esibirsi solamente dai concorrenti che intenderanno concorrere in base all'articolo 24 del Codice Albertino (dimora nelle antiche Provincie da oltre 10 anni non interrotti per altra ragione, che non sia di commercio) — comprovante tale circostanza;

8° certificato d'iscrizione al G.U.F. od alla G.I.L.;

9° una fotografia recentissima del concorrente, in formato visita, senza cartoncino, recante la dichiarazione di identità, compilata e firmata dal preside dell'Istituto, presso il quale seguì gli studi, o dal segretario di Facoltà, se si tratti di studenti universitari.

I documenti indicati ai nn. 2, 3, 4, 7, 8, e 9 possono essere rilasciati anche in esenzione da bollo, purchè vi si faccia menzione dello scopo a cui debbono servire (Art. 22 n. 14 della legge sul bollo 4 luglio 1897 e lettera dell'Intendenza di finanza 14 agosto 1902, n. 26670, Sezione II).

Qualora sia scoperto qualche inganno nella denunzia dello stato di famiglia e delle condizioni economiche, il vincitore sarà privato del posto.

Trascorso il giorno 10 del prossimo dicembre non saranno più ammesse le domande che dal bollo postale non risultino consegnate all'Ufficio delle poste per la spedizione il 10 dello stesso mese.

Anche gli aspiranti che non avessero terminato le prove degli esami dovranno presentare le domande documentate nel termine perentorio fissato nel presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che non siano corredate da tutti i documenti, nè di quelle corredate da documenti non corrispondenti alle prescrizioni indicate ai numeri 1, 2, 3 (a, b, c), 4, 5, 6, 7, 8, e 9.

Saranno esclusi dagli esami di concorso, coloro che, prima degli esami stessi, non saranno in grado di presentare il diploma di maturità classica o scientifica, di abilitazione tecnica o magistrale, o l'attestato di ammissione ai licei classici o scientifici, dal quale risulti che essi l'hanno ottenuto senza riparazione, o con una media non inferiore ai 7/10.

Il certificato di studi deve essere presentato nel più breve termine possibile dal conseguimento del titolo, ed in ogni caso non oltre il 10 dicembre.

Il beneficio acquistato per gli studi secondari dagli allievi di fondazione Ghislieri dura fino al regolare conseguimento del diploma di maturità classica o scientifica. Per ottenere il posto per gli studi universitari, i titolari dovranno presentarsi al concorso, secondo le norme del Regolamento per i posti di fondazione Regia.

Gli studenti già iscritti a corsi universitari dovranno produrre, oltre il diploma di maturità, o di abilitazione, un certificato da cui risulti aver essi ottenuto in ciascuno degli esami delle materie consigliate dalla Facoltà per gli anni percorsi, almeno 8/10. Saranno ammessi al concorso quegli studenti che fossero tuttavia in debito d'esami, ma il posto non sarà conferito, se entro il 15 novembre essi non comprovino di aver superato tutti gli esami come sopra consigliati, colla votazione sopradetta.

Torino, addì 1° novembre 1940-XIX

Il Rettore presidente del Consiglio direttivo
A. AZZI

p. *Il segretario*: E. STRUMIA

(4531)

REGIA PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto prefettizio 29 dicembre 1938-XVII, n. 59077, col quale sono stati indetti per i Comuni della Provincia i concorsi ai posti vacanti al 30 novembre dello stesso anno, dei medici, dei veterinari e di ostetriche condotti o consorziali;

Visti i successivi provvedimenti 22 marzo 1939, n. 12792, e 21 febbraio 1939, n. 31906, coi quali mentre è stata depennata la condotta ostetrica di Pagliara è stata inclusa quella di Misserio, frazione del comune di S. Teresa di Riva e prorogata definitivamente al 30 settembre 1939-XVII la chiusura del concorso;

Visti i verbali della relativa Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 25 gennaio 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1940-XVIII, n. 30, nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, circa i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle ostetriche, che al concorso hanno conseguito l'idoneità:

1. De Felice Vita fu Giuseppe . . . . punti 55,40
2. Morello Carmela di Domenico . . . . » 50,43
3. Rositano Concetta di Rocco . . . . » 50 —
4. Vento Maria di Francesco . . . . . » 49,09
5. Maggio Antonia di Giuseppe . . . . » 49,03
6. Munafò Angela fu Antonio . . . . . » 48,68
7. Italiano Domenica di Salvatore . . . . » 48,06
8. Carroccio Marianna di Cirino . . . . » 47,71
9. Borgia Antonina di Domenico . . . . » 47,56
10. Currò Marina fu Domenico . . . . . » 47,37
11. Prochilo Maria fu Francesco . . . . » 46,43
12. Schirò Saveria fu Francesco . . . . » 46,12
13. Retez Emilia di Francesco . . . . . » 45,37
14. Prinzi Concetta fu Sebastiano . . . . » 43,43
15. Aragona Rosaria fu Francesco . . . . » 40 —
16. Currò Concettina fu Giacomo . . . . » 38,50

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Prefettura e per otto giorni di seguito sarà pubblicato agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Messina, addì 26 ottobre 1940-XVIII

Il prefetto: D'EUFEMIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto di pari data, col quale viene approvata la graduatoria delle aspiranti riuscite idonee al concorso a posti di ostetrica condotta dei Comuni della Provincia, vacanti di titolare al 30 novembre 1938-XVII;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281, per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Tenuto conto delle preferenze ai posti anzidetti, indicate a suo tempo dalle candidate nelle rispettive domande di ammissione;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso per la condotta ostetrica, accanto di ciascuna indicata:

1. De Felice Vita fu Giuseppe - Milazzo-Centro.
2. Morello Carmela di Domenico - Malfa.
3. Rositano Concetta di Rocco - Milazzo-Piana.
4. Munafò Angela fu Antonio - Novara Sic. Fraz. Fantina.
5. Italiano Domenica di Salvatore - S. Fratello.
6. Currò Marina fu Domenico - Letojanni Gallodoro.
7. Prochilo Maria di Rocco - Galati Mamertino.
8. Schirò Saveria fu Francesco - Lipari-Stromboli.
9. Retez Emilia di Francesco - S. Teresa R. Fraz. Misserio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Prefettura e per otto giorni consecutivi agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati, i quali provvederanno ai sensi dell'art. 56 del succitato regolamento.

Messina, addì 26 ottobre 1940-XVIII

Il prefetto: D'EUFEMIA

(4572)

REGIA PREFETTURA DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il bando di concorso 30 dicembre 1938 per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1938;

Visti i successivi decreti di proroga al 30 settembre 1939;

Visto il decreto Ministeriale 21 gennaio 1940 relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria delle concorrenti risultate idonee formulata dalla Commissione giudicatrice con verbale 17 novembre 1940;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

1) Zambonelli Augusta . . . . . . punti 44,87
2) Venturi Oberdana. . . . . . . » 44 —
3) Di Gianfilippo Ida . . . . . . » 40 —

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 18 novembre 1940-XIX

Il prefetto: VARANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il proprio odierno decreto di pari numero con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1938, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 25 gennaio 1940;

Viste le domande presentate dalle candidate risultate classificate, con riguardo all'ordine di preferenza delle sedi per le quali ha dichiarato di concorrere ciascuna delle dette candidate;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici per il posto di ostetrica condotta nella sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Zambonelli Augusta - Moscufo;
2) Venturi Oberdana - Turrivalignani;
3) Di Gianfilippo Ida - San Valentino (Roccamorice).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 18 novembre 1940-XIX

Il prefetto: VARANO

(4571)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.